

COMUNE
DI
SAN GIOVANNI DI FASSA

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

“Partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, LP 29 dicembre 2016 n. 19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato con d.lgs. 16 giugno 2017, n. 10 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2023”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 17/09/2024-16/09/2027 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12/09/2024,

- ricevuta in data 12/12/2024 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, LP 29 dicembre 2016 n. 19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato con d.lgs. 16 giugno 2017, n. 10 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2023”*, corredata dai relativi allegati;
- visto quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 nonché quanto previsto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- considerato che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- atteso che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis e comma 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della L.P. n. 27/2010, i Comuni devono provvedere ai seguenti adempimenti:
 - 1) ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - 2) adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:

- partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, ricorre l'obbligo di relazione in ordine allo stato di avanzamento dello stesso a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione delle partecipazioni;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- considerato che l'Ente pubblico, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)
- tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
 - considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
 - atteso che per gli Enti locali della Provincia di Trento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, tiene luogo la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, prevista dall'art. 18 co. 3 bis 1 della L.P. 1° febbraio 2005, nr. 1, ricognizione effettuata attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno. I suddetti Enti adottano il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma;
 - vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 29/12/2021 è stata provata la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di San Giovanni di Fassa alla data del 31/12/2020 accertandole come da schede allegate al medesimo provvedimento e dando, altresì, atto della volontà di provvedere alla cessione di parte delle azioni detenute nella società Catinaccio Impianti a Fune s.p.a. e della necessità di dismettere la partecipazioni indiretta detenuta in Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra soc. coop.;
 - vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21/03/2023 con la quale è stata autorizzata la vendita mediante trattativa privata diretta alla Società Incremento Turistico Canazei s.p.a. di n. 305.000 azioni detenute dal Comune di San Giovanni di Fassa-Sen Jan nella società Catinaccio Impianti a Fune s.p.a. riducendone la partecipazione al 24,50%;
 - visto l'esito dell'analisi puntuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Giovanni di Fassa al 31/12/2023 come risulta dalle schede allegate al provvedimento in esame nell'ambito del quale è previsto quanto segue:
 - mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette:

- Consorzio dei Comuni Trentini soc coop;
- Trentino Digitale s.p.a.
- Trentino Riscossioni s.p.a.
- Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa soc. coop.;
- Catinaccio Impianti a Fune s.p.a.;
- Funivie Buffaure s.p.a.;
- Primiero Energia s.p.a.;
- Azienda per il Turismo della Valle di Fassa soc. coop.
- mantenimento delle seguenti partecipazioni indirette:
 - SET Distribuzione s.p.a.
 - Federazione Trentina della Cooperazione soc coop
- dismissione delle seguenti partecipazioni indirette:
 - Banca per il Trentino-Alto Adige soc. coop (ex Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.), detenuta per il tramite di Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto concernente la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Giovanni di Fassa al 31 dicembre 2023 come risultanti dalle schede allegate alla proposta di deliberazione medesima.

Trento, 13/12/2024

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)